



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 28/05/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 1° marzo 2026 (preceduto da reclamo del 7 novembre 2025) il ricorrente deduce di aver subito un furto nella propria abitazione in data 16 settembre 2025 e che, dopo aver tempestivamente sporto denuncia alle autorità competenti, presentava richiesta di indennizzo all'impresa con la quale aveva contratto una polizza che copriva anche il "furto" in abitazione. Dalla denuncia di furto presentata presso le autorità di polizia competenti, emerge che il ricorrente avrebbe lasciato una porta-finestra aperta al piano terra con la serranda parzialmente abbassata al fine di permettere al proprio cane di uscire ed entrare dall'abitazione in sua assenza. Da tale porta-finestra i ladri si sarebbero, quindi, introdotti in casa. Aperto il sinistro, l'impresa procedeva alla nomina di un perito incaricato di verificare le modalità di avvenimento dei fatti e la quantificazione dei danni il quale, all'esito della perizia, non riscontrava segni di effrazione sulle aperture esterne e confermava che i ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione attraverso la porta-finestra lasciata aperta dal ricorrente semplicemente sollevando la tapparella lasciata dallo stesso parzialmente abbassata. Una volta entrati nell'abitazione, i malviventi avrebbero poi forzato una porta interna sottraendo alcuni beni del ricorrente.



L'impresa, quindi, negava l'indennizzo con comunicazione del 23 ottobre 2025 sulla scorta del fatto che le modalità con cui sarebbe avvenuto il furto non permettevano di inserire tale evento all'interno delle coperture di polizza. Ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione (d'ora in avanti CGA), infatti, sarebbe stato necessario che il furto fosse avvenuto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione assicurata (art. 1.1. delle CGA). Nel caso di specie, invece, non vi sarebbe stato alcuno "scasso o rottura" dei mezzi di chiusura delle aperture esterne dal momento che, dalla ricostruzione dei fatti pacifica fra le parti, i ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione semplicemente sollevando la tapparella lasciata parzialmente aperta.

Il ricorrente contesta tale conclusione ritenendo che ai sensi della polizza, nel caso di furto avvenuto con scasso o rottura di mezzi di chiusura diversi rispetto a quelli descritti dalla polizza - ovvero tramite la sola rottura del vetro non antisfondamento - sorgerebbe comunque l'obbligo per l'impresa di liquidare l'indennizzo applicando uno scoperto del 20% (art. 3.1. delle CGA). Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del ricorrente, ci sarebbe stato uno "scasso o rottura" di una porta interna che permetterebbe di inserire in copertura l'evento, anche se applicando lo scoperto previsto dall'articolo sopra menzionato. Il ricorrente chiede, quindi, di accertare l'illegittimità del diniego di copertura opposto dall'impresa e, per l'effetto, di condannarla alla liquidazione del corrispondente indennizzo, al netto dello scoperto.

Nelle controdeduzioni, l'impresa conferma la bontà del diniego sottolineando che la dinamica del furto non permetteva l'indennizzabilità del danno lamentato dal ricorrente il quale, con le repliche, torna però a contestare tale ricostruzione insistendo per l'applicazione alla fattispecie dell'art. 3.1. delle CGA.

Nelle controrepliche, l'impresa specifica che il disposto dell'art. 3 delle CGA, rubricato "Quali sono i limiti alle coperture", non avrebbe l'effetto di sancire nuove coperture rispetto a quelle stabilite dall'art. 1.1. delle CGA, ma si limiterebbe solo a circoscrivere l'ampiezza delle coperture stabilite nella clausola da ultimo menzionata. Secondo l'impresa, quindi, solo nell'ipotesi in cui lo "scasso o rottura" di aperture esterne abbia ad oggetto "mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti" all'interno dell'art. 1.1. delle CGA, l'indennizzo sarebbe comunque dovuto applicando però la franchigia del 20%.

DIRITTO

Va sottolineato, in primo luogo, che non si rinvergono contestazioni circa le modalità con le quali il furto è avvenuto. Le parti, in particolare, concordano sul fatto che i ladri si siano introdotti da una porta-finestra lasciata aperta dal ricorrente sollevando una tapparella che non era stata completamente chiusa per permettere al cane di proprietà del ricorrente di poter uscire ed entrare dall'abitazione. Non è in discussione, quindi, il fatto che non vi siano state effrazioni delle aperture esterne dell'abitazione.

Le parti, però, non concordano sull'interpretazione da dare alle clausole del contratto di assicurazione e, in particolare, sulla portata dell'art. 3.1. delle CGA ai sensi del quale in caso di "furto con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o



con la sola rottura del vetro non antisfondamento, la Compagnia paga un importo calcolato detraendo uno scoperto pari al 20% del danno subito”.

Al fine di procedere all'interpretazione della suddetta disposizione negoziale, va in primo luogo sottolineato che ai sensi dell'art. 1.1. lett. a) delle CGA, l'impresa copre i furti in casa ove avvengano “1. con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione, di tetti, pareti o solai. La Compagnia verifica ai fini del pagamento, la presenza di mezzi di chiusura quali: serramenti (in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica) e vetri antisfondamento, entrambi chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei manovrabili solo dall'interno. In presenza di mezzi di chiusura dell'immobile assicurato non conformi, troveranno applicazione i limiti alla copertura. Se i mezzi di chiusura non sono chiusi, l'apertura deve essere protetta da inferriate fissate nel muro”. Nel caso di specie, come detto, è pacifico fra le parti che non vi sia stata uno “scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione”, tanto che il ricorrente invoca il disposto dell'art. 3.1. delle CGA nella parte in cui, al punto 1, afferma che quando si verifichi un “furto con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del vetro non antisfondamento, la Compagnia paga un importo calcolato detraendo uno scoperto pari al 20% del danno subito”.

Va dunque verificato cosa si intenda per “mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti”. Secondo il ricorrente tale locuzione sarebbe da interpretare nel senso che, tramite la stessa, si includerebbero in copertura anche furti che avvengano tramite la forzatura di chiusure interne. Diversamente, invece, l'impresa sostiene che i “mezzi di chiusura” ivi descritti si riferiscano sempre alle aperture esterne.

Come noto, l'interpretazione del contratto di assicurazione deve seguire le disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Per quello che qui interessa, in particolare, occorre fare riferimento a quanto dispone l'art. 1363 cod. civ. che, nel guidare l'attività ermeneutica, impone di interpretare le clausole “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Ripartendo dunque dall'art. 1.1. delle CGA, è evidente in primo luogo che lo stesso si riferisca a furti che avvengano tramite lo scasso o rottura di mezzi di chiusura delle aperture esterne e che, ai fini di includere in copertura il furto, l'impresa dovrà verificare la presenza di “mezzi di chiusura quali: serramenti (in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica) e vetri antisfondamento, entrambi chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei manovrabili solo dall'interno”. Tale disposizione, che si riferisce alle “aperture esterne”, elenca quali sono i mezzi di chiusura e le caratteristiche che gli stessi devono avere affinché il loro “scasso o rottura” sia tale da includere il furto in copertura. Specifica poi il medesimo articolo che “In presenza di mezzi di chiusura dell'immobile assicurato non conformi, troveranno applicazione i limiti alla copertura”. Tale ultima affermazione, da un lato, si riferisce necessariamente ai “mezzi di chiusura” specificati dal medesimo art. 1.1. delle CGA e, dall'altro, fa riferimento a “limiti alla copertura” stabiliti successivamente dalle medesime condizioni di polizza. Tali limiti di copertura vengono dunque individuati proprio all'art. 3 delle CGA rubricato “Quali sono i limiti delle coperture”. In particolare, l'art. 3.1. delle CGA, nello specificare quali sono i limiti di copertura nel caso di “Furto in casa”, prevede che nel caso in cui il furto avvenga con “scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti” in precedenza,



il sinistro risulterà indennizzabile applicando però lo scoperto del 20%. Che tale ultima disposizione si riferisca a mezzi di chiusura comunque riferibili alle aperture esterne, lo conferma anche il fatto che tale disposizione faccia espresso riferimento anche all'ipotesi di "rottura del vetro non antisfondamento" anch'essa inclusa in copertura con lo scoperto poco sopra menzionata. Appare evidente, infatti, che i vetri antisfondamento siano un presidio di protezione tipicamente usato per le aperture esterne. Tale riferimento conferma, quindi, che l'art. 3.1. delle CGA si riferisca sempre a furti che avvengano tramite le aperture esterne anche se tramite lo scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti.

A ribadire la necessità di addivenire ad una tale interpretazione, poi, militano anche ulteriori clausole contrattuali le quali prevedono la copertura contro il furto in assenza di scasso o rottura di mezzi di chiusura delle aperture esterne solo ove "avvenga attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno da un passaggio diverso da quello consueto" (art. 1.1., lett. a, punto 2 delle CGA); oppure "in qualsiasi altro modo, solo se nei locali è presente l'Assicurato o una persona di età superiore a 14 anni" (art. 1.1., lett. a, punto 3, delle CGA).

Da una interpretazione sistematica delle CGA, dunque, sembra potersi affermare che il sinistro, per come denunciato dal ricorrente, non possa essere ricondotto all'interno delle coperture previste dalla polizza che copre l'evento furto solo ove avvenga con scasso o rottura di aperture esterne.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA